



COMUNE DI CARISOLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20.30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Polli Dario -Sindaco	X		
Beltrami Bordiga Luca	X		
Beltrami Cesare	X		
Cunaccia Bruna	X		
Pedretti Davide	X		
Povinelli Arturo	X		
Povinelli Modesto	X		
Povinelli Rudi	X		
Salvadei Dennjs	X		
Sparapan Bruno	X		
Tisi Cristian	X		
Zanotti Umberto	X		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti alla videoconferenza, il Signor Dario Polli, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione di cassa.

Vista la deliberazione n. 38 del 30.12.2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Vista la deliberazione n. 7 del 20.01.2025 e ss.mm. con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo per l'esercizio 2025.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 43.540,62 e accantonato nel risultato di amministrazione in euro 43.540,62.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Preso atto che a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al solo fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio.

Vista la circolare del Servizio Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2 dd. 11.01.2019 avente ad oggetto "Nota informativa ai Comuni – obiettivi di finanza pubblica" che fa riferimento alle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) relative al concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni, in particolare: a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D. lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820); i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821); a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016.

Accertato pertanto che si è proceduto alla ricognizione della gestione finanziaria finalizzata al permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, riscontrando quanto segue:

1. *gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno rilevare che complessivamente il gettito preventivato per i primi tre titoli potrà essere conseguito;*

2. *gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommati a quelli delle quote di capitale di ammortamento di mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno preventivato sarà necessario e sufficiente;*
3. *una situazione economica attiva alla data della rilevazione risultante dal raffronto tra le entrate previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate;*
4. *la situazione dei residui attivi e passivi, in relazione agli incassi, pagamenti e alle quote ancora da esigere e da pagare, è regolare;*
5. *dal risultato di amministrazione risulta un avanzo per spese di investimento pari ad euro 471.000,00 che è stato utilizzato per euro 453.740,93. - di cui euro 78.740,93 di avanzo vincolato per spese non ricorrenti e di euro 375.000,00 per il finanziamento di spese di investimento.*
6. *gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2025-2027 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;*
7. *la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio;*
8. *la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta ad evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa e l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;*
9. *si attesta che il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero registra un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 e nel rispetto della Legge di bilancio 2021 approvata con Legge 30 dicembre 2019, n. 178.*

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Carolli Paolo, in data 16.06.2025 sub prot. n. 3467 come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm., per le disposizioni rimaste in vigore.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 30.08.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione della presente variazione, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (nessuno), ed astenuti n. 0 (nessuno), su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta

DELIBERA

1. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, e per effetto delle risultanze della variazione di bilancio di assestamento generale, allegata al presente provvedimento, con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa) con la quale si è assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio e dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato negli allegati A) e B) che formano parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto negli allegati A e B (prospetto generale riassuntivo e di verifica equilibri di bilancio e di controllo della gestione di cassa e bilancio di gestione assestato) che formano parte integrante della presente deliberazione e di dare atto che il bilancio di Previsione è coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero registra un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019.
3. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000.
4. Di dare atto che non necessita approvare una variazione di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio, come dimostrato negli allegati A) e B) che formano parte integrante della presente deliberazione, e la Giunta comunale non necessita approvare alcun provvedimento per effettuare conseguenti modifiche all'atto di indirizzo 2025.
5. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2025.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (nessuno), ed astenuti n. 0 (nessuno), su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
8. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta

comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dario Polli
(*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(*firmato digitalmente*)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.
- attestazione pubblicazione.